

## Consiglio di Stato 10 Febbraio 1993

### Oggetto: indennità di rischio radiologico.

Vista la relazione in data 22 dicembre 1992 n. 88061/6.2.31/571/tn, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica – ha chiesto parere sulla misura dell'indennità di rischio radiologico da attribuire al personale destinatario della [legge 27 ottobre 1988 n. 468](#), in caso di assenza o di prestazione di lavoro ad orario ridotto;

esaminati gli atti e udito il relatore

Ritenuto in fatto quanto esposto dal Dipartimento richiedente;

#### CONSIDERATO :

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica riferisce che sono insorti dubbi interpretativi in relazione alla misura dell'indennità di rischio radiologico da attribuire al personale destinatario della [legge n. 460 del 1988](#), recante disposizioni sull'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti in favore di tecnici e medici di radiologia medica. In particolare , mentre i Ministeri della Sanità e del Tesoro ritengono che i benefici economici in questione, in quanto assoggettati allo stesso regime del trattamento economico accessorio, debbono essere ridotti proporzionalmente alla presenza effettiva in servizio, alla stregua dell'art. 5 del D. P. C. M. 17 marzo 1969, n. 117, l'Amministrazione richiedente è dell'avviso che essi, secondo la disciplina datane dall'art. 1 della [legge n. 460 del 1988](#) e dagli art. 54 e 120 del [D. P. R. 28 novembre 1990, n. 384](#), siano insuscettibili di frazionamento.

L'opinione del Dipartimento va condivisa.

Se è vero, infatti, che, diversamente da quanto mostra di ritenere l'Amministrazione richiedente (secondo la quale l'indennità sarebbe correlata alla funzione stessa affidata agli interessati ed atterrebbe a rischi a questa connaturali e indipendenti dalle concrete modalità con le quali viene svolta), non può essere escluso a priori che la disciplina positiva configuri i benefici in questione come frazionabili in relazione al numero delle giornate di presenza (significativo, al riguardo, è quanto affermato da questo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dalla V Sezione, 5 maggio 1978, n. 509), è pur vero che, in base ai commi 2 e 3 della [legge 460 del 1988](#) e dell'art. 54 del [D. P. R. 384/90](#). Essi sono attualmente configurati come non frazionabili, tant'è che si parla di indennità mensile lorda di £ 200.000 e di £ 50.000, a seconda che si tratti di personale esposto in modo permanente o soltanto discontinuo al rischio di radiazioni ionizzanti.

Il dato testuale, pertanto, conduce a ritenere che il dubbio interpretativo sia da risolvere nel senso prospettato dall'Amministrazione richiedente.

L'opinione appare confortata dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1992](#), nella parte in cui riconosce all'indennità in questione funzione preventiva anziché risarcitoria, rappresentando essa un concorso alle spese che l'operatore comunque deve sostenere, a prescindere dalla maggiore o minore intensità dell'esposizione a rischio.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che in senso analogo va risolto il problema della misura del congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto per i soli dipendenti esposti permanentemente al rischio: detto congedo spetta in misura piena anche in caso di assenze giustificate dal servizio.

P . Q . M .

Nelle suesposte considerazioni é il parere della Sezione:

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

V i s t o : IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE